



**Nota dell'Unione Generale del Lavoro sul 24 febbraio 2023, n. 13, contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr, nonché per l'attuazione delle Politiche di coesione e della
Politica agricola comune
Audizione del 6 marzo 2023**

In premessa, del presente decreto-legge si condivide, nel metodo, la scelta di compendiare in una unica governance ogni forma di investimento relativa ai fondi di coesione, al fondo di sviluppo coesione complementare, alla Politica agricola comune, nell'ottica che ogni pilastro della spesa risulta efficace nei risultati, solo se strettamente integrato, nel merito e nel metodo, a tutte le componenti finanziarie comunitarie e nazionali.

Si tratta di una scelta innovativa nel percorso dei fondi comunitari e nazionali complementari che l'Unione Generale del Lavoro ha sistematicamente proposto ai Tavoli di confronto, nella consapevolezza che la separazione della gestione avrebbe comportato il rischio delle ripetizioni delle azioni, specie a livello locale, l'indebolimento dei sistemi integrati di investimento, il diverso momento di realizzazione della spesa, con il rischio di "far rimanere indietro" uno dei finanziamenti, quest'ultimo di fatto già verificatosi con la programmazione 2014/2020 che, allo stato, presenta risultato molto esigui.

Parimenti, si condivide la scelta di coinvolgimento delle parti sociali nella Cabina di regia, luogo principale deputato al contributo e al monitoraggio del PNRR, e l'abolizione del Tavolo permanente di confronto. Tale Tavolo mostrava evidenti limiti, in primis non si riscontrava alcun feed back circa le proposte avanzate sui vari temi,

Il coinvolgimento delle parti sociali e datoriali, sancito chiaramente dai Regolamenti europei, scaturisce dalla necessità di diffondere informazioni, recepire istanze concrete, procedere al monitoraggio e controllo della spesa, sia essa locale che nazionale. In sintesi, un coinvolgimento



sostanziale e non formale che non può trovare soluzioni e condivisioni in Protocolli tra le parti concepiti in maniera ristretta.

Nel merito della governance proposta, pur condividendo la necessità di un significativo coordinamento delle azioni del PNRR e la scelta, visti i tempi contingentati per la spesa, di procedere ad eventuale commissariamento in caso di ritardi e/o carenze da parte degli enti attuatori, si ritiene non sufficiente la soluzione di un cospicuo numero di assunzioni dedicate.

Resta il fatto che l'efficacia della spesa che, coinvolge l'intero Paese, non può limitarsi unicamente alla stabilizzazione di personale addetto in prima battuta al PNRR; significherebbe snaturare l'importanza del Piano e le aspettative che rappresenta e la ripresa economica e sociale dell'Italia. Il vero problema di Governance, presente specialmente negli enti locali, è rappresentato da una forte carenza di formazione ed addestramento a favore del personale impegnato alle procedure relative al PNRR. Ad oggi, ogni forma di assistenza tecnica assicurata agli enti locali ha comportato la sostituzione di tale personale nella attivazione delle procedure; sarebbe invece necessario puntare all'affiancamento e alla formazione a favore del personale presente negli enti così da elevarne le competenze e limitare il rischio di depauperamento delle risorse, preso atto che le assistenze tecniche sono a tempo e conseguentemente, venendo a scadenza i contratti, lasciano gli enti senza alcuna sostituzione di competenze.

Si auspica che tale adempimento normativo rappresenti solo il primo passo di una più complessa revisione del PNRR, che, per quanto ci riguarda, deve interessare prioritariamente la concentrazione delle azioni, allo stato troppo numerose dal momento che tale scelta politica rischia di relegare alla sola quantità della spesa, a discapito della qualità e dell'efficacia, il successo del PNRR.

Pur condividendo, infatti, lo stesso dicasi per strutture che devono essere attuate e implementate in tempi non calzanti con il Piano in progress. Il punto più critico si rileva in merito al coinvolgimento attivo e fattivo delle parti sociali, previsto dai Regolamenti UE, sul territorio.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:



1. L'introduzione di poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore del Pnrr è legata alla necessità di accelerare la messa a terra dei progetti. Nel caso degli ambiti territoriali sociali, però, è opportuna una riflessione, in quanto non tutti gli ambiti sono organizzati al medesimo modo, con i consorzi che possono godere di una maggiore elasticità rispetto agli ambiti organizzati in maniera classica con un comune capofila. In questo secondo caso, la gestione delle risorse finanziarie è in linea con l'approvazione dei bilanci degli enti locali, per cui l'attuazione degli interventi può avere delle tempistiche diverse. Inoltre, soprattutto con riferimento alla Missione 5, componente 2, si registra un disallineamento nella individuazione delle figure competenti, ad iniziare dai responsabili unici del procedimento, in ragione dell'incrocio fra aspetti sociali e più squisitamente tecnici.
2. La possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato già dal 1° marzo 2023 è accolta positivamente, in ragione della necessità di rafforzare la pianta organica delle amministrazioni, in particolare gli enti locali. Andrebbe fatta una riflessione complessiva sulla rivisitazione delle regole che delimitano la facoltà assunzionale, anche in prospettiva; è opportuno evidenziare che la prevista realizzazione di nuove strutture in ambito sanitario, di cui alla Missione 6, potrebbe trovare un enorme ostacolo proprio nella mancanza di personale da destinare a tale scopo (articolo 4).
3. Da valutare la congruità della soglia superata la quale è necessario per l'amministrazione dotarsi di codice identificativo di gara ordinario (CIG), ferma restando la necessità di assicurare il corretto monitoraggio dell'andamento della spesa. Del resto, l'Anac ha suggerito una soglia inferiore a 40mila euro, senza però indicare una soglia che il decreto-legge fissa in 5mila euro (articolo 5).
4. Si valuta positivamente la possibilità di incrementare il ricorso all'articolo 110 per le assunzioni di personale con incarico dirigenziale da parte degli enti locali, come pure l'ipotesi



di riconoscere un incentivo sulla componente variabile. La misura andrebbe riconosciuta anche in favore delle figure che ricoprono l'incarico di Posizione organizzativa (articolo 8).

5. La possibilità di conferire incarichi con contratto a tempo determinato in deroga alla normativa vigente a soggetti già in pensione può essere estesa anche ad altre amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali (articolo 8).
6. La previsione di un portale unico per il reclutamento appare utile a prescindere anche dalla attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, considerando la difficoltà che le amministrazioni incontrano, a legislazione vigente, a trovare delle graduatorie attraverso le quali coprire le carenze di organico (articolo 12).